

ALLEGATO

Esempi per la tenuta del registro secondo le modalità indicate nella tabella A o B

Tabella A

Prodotti finiti (sfarinati e paste alimentari) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste per il mercato nazionale, ma ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di materie prime conformi e/o sostanze di cui è autorizzato l'impiego:

1. Per le paste alimentari

- pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero conformi all'art.1 del DPR che, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del DPR, non può essere destinata al mercato nazionale;
- pasta all'uovo (secca o fresca/stabilizzata) preparata con sfarinati e uova di gallina/ovoprodotti aventi caratteristiche conformi al DPR, ma con un contenuto di uova/ovoprodotto inferiore a quanto previsto dall'art. 8 del DPR (ad esempio meno di quattro uova intere di gallina per un peso complessivo inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola o una corrispondente quantità di ovoprodotto).
- pasta preparata con sfarinati aventi caratteristiche conformi a quelle previste dal DPR e con vitamine e/o minerali elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1925/2006, nelle forme elencate nell'allegato II dello stesso, ma aggiunte in quantità difformi dalle condizioni stabilite dal medesimo regolamento^{3 e 5}.

2. Per gli sfarinati:

- sfarinati non conformi al capo I del DPR per caratteristiche o modalità di lavorazione (ad esempio la produzione di semola di grano duro avente un contenuto di umidità e/o ceneri e/o proteine non rispondenti ai parametri riportati nell'art. 2 del DPR).
- sfarinati addizionati con vitamine e/o minerali elencati nell'allegato I del Reg.(CE) 1925/2006, nelle forme elencate nell'allegato II dello stesso, ma aggiunte in quantità difformi dalle condizioni stabilite dal medesimo regolamento^{3 e 5}.

³ La quantità minima di vitamine e minerali è definita dall'art.6, comma 6 del Reg. (CE) n. 1925/2006 e fa riferimento alla "quantità significativa, definita in conformità dell'allegato della direttiva 90/496/CEE". Si ricorda che, a partire dal 13.12.2014 la direttiva 90/496/CEE sarà abrogata e per la definizione di "quantità significative di vitamine e di sali minerali" si dovrà fare riferimento al Reg.(UE) 1169/2011, All. XIII, parte A, comma 2.

La quantità massima di vitamine e minerali non è, alla data della presente circolare, ancora stata disciplinata a livello comunitario, in applicazione del Reg. (CE) n. 1925/2006, artt.6 e 9.

Tabella B

Prodotti finiti (sfarinati e paste alimentari) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste per il mercato nazionale, nella lavorazione dei quali sono impiegate anche materie prime non conformi e/o sostanze di cui non è autorizzato l'impiego.

1. Per le paste alimentari

- paste alimentari che utilizzano, come materia prima di base, sfarinati aventi caratteristiche non conformi a quelle previste per il mercato nazionale (es.: paste secche prodotte con sfarinati di grano duro aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dall'art.2 del DPR; paste fresche e stabilizzate prodotte con sfarinati di grano tenero aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dall'art.1 del DPR; ecc.);
- paste alimentari prodotte con l'aggiunta di materie prime non conformi o sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego:
 - ✓ pasta all'uovo (secca o fresca/stabilizzata) preparata con uova/ovoprodotti non rispondenti ai requisiti prescritti dall'art. 8 del DPR (es.: con uova di specie diverse dalla gallina, oppure con ovoprodotti ottenuti da uova non intere);
 - ✓ pasta preparata con l'aggiunta di vitamine e/o minerali non inclusi nell'allegato I del Reg.(CE) 1925/2006 oppure presenti nel precitato allegato ma in forme diverse da quelle previste dall'allegato II dello stesso regolamento⁵;
 - ✓ pasta ottenuta con l'aggiunta di additivi, enzimi, aromi o altre sostanze - diverse dalle vitamine e dai minerali - il cui utilizzo è vietato dalla normativa nazionale e UE vigente (quali ad esempio i coloranti)^{4 e 5}.

2. Per gli sfarinati

- sfarinati con l'aggiunta di vitamine e/o minerali non inclusi nell'allegato I del Reg.(CE) 1925/2006, oppure presenti nel precitato allegato in forme diverse da quelle previste dall'allegato II dello stesso regolamento⁵.
- sfarinati con l'aggiunta di additivi, enzimi, aromi o altre sostanze - diverse dalle vitamine e dai minerali - il cui utilizzo è vietato dall'art.4 del DPR o da altre disposizioni nazionali o UE vigenti (quali ad esempio i coloranti)^{4 e 5}.

⁴ Con particolare riferimento al Reg.(CE) 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari, al Reg.(CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari e al Reg.(CE) 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.

Per l'elenco degli additivi autorizzati negli sfarinati e nelle paste alimentari, si rimanda al Reg.(CE) 1333/2008, Allegato II, tabella E, punti 06.2 e 06.4.

⁵ Si ricorda che gli alimenti destinati ad essere immessi sul mercato di un paese terzo possono non essere conformi alle disposizioni della legislazione alimentare comunitaria nei casi previsti dall'art.12 del Reg. (CE) n. 178/2002.